
Espressioni offensive negli scritti difensivi che riguardano il piano personale, animus iniuriandi e provocazione altrui

Il Consiglio Nazionale Forense ha recentemente pubblicato sul proprio portale istituzionale dedicato al Codice Deontologico Forense la sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207.

In essa vengono espressi, come lo stesso CNF comunica, i seguenti principi:

Animus iniuriandi

⇒ violano l'art. 52 ncd (già art. 20 codice previgente) le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell'avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell'operato dell'avvocato della controparte, dovendo peraltro ritenersi implicito l'"animus iniuriandi" nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all'indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto difensivo;

Provocazione altrui

⇒ l'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncd, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione;

Piano personale e soggettivo

⇒ il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell'atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell'art. 20 del c.d. (ora art. 52 cdf), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l'avvocato aveva definito il collega di controparte come professionista superficiale, credulone e poco accorto al fine di denigrarlo e renderlo ridicolo agli occhi del giudice).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18.12.2017, n. 207

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato in [OMISSIS] il [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]) con studio in [OMISSIS] alla Via [OMISSIS], avverso la decisione in data 18/11/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Davide Calabrò;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con segnalazione pervenuta al COA di Milano il 30-06-11, l'Avv. [TIZIO] dopo aver premesso:

01) che per conto di un proprio assistito aveva promosso giudizio di opposizione a decreto Ingiuntivo ottenuto dall'avv. [RICORRENTE];

02) che negli scritti difensivi scambiati con l'Avv. [RICORRENTE] lo stesso aveva usato espressioni offensive e sconvenienti dirette alla sua persona; chiedeva che venissero adottati, da parte dell'Ordine, tutti gli opportuni provvedimenti sanzionatori a carico dell'Avv. [RICORRENTE].

Il COA territoriale notiziava il professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e lo invitava a fornire chiarimenti.

Il professionista non dava riscontro alla richiesta avanzatagli dal COA.

Nella seduta del 27-10-11 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione

"Essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità per aver scritto nella comparsa di risposta depositata nel procedimento n. 11358/11 RG pendente avanti al Giudice di Pace di Milano, le di seguito indicate espressioni offensive nei confronti del collega di controparte Avv. [TIZIO]: "Spero tanto per il troppo facilone e criticone Avv. [TIZIO]...."" Forse meglio avrebbe fatto l'Avv. [TIZIO], prima di far sue le baggiate dette da romano "..... " oggi il simpatico Romano. Grazie all'incauto operato dell'Avv. [TIZIO]....".

in Milano fino al Maggio 2011.

L'Avv. [RICORRENTE] depositava propria memoria difensiva, con allegati documentali, in data 25-07-12.

All'esito del procedimento, nel quale sono stati acquisiti documenti ed escussi testimoni il COA di Milano, con decisione in data 13-11-13/05-11-14, ritenendo accertata la responsabilità del professionista in ordine al capo di incolpazione a lui contestato, irrogava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare dell'Avvertimento.

Avverso detta decisione, notificata via il giorno 07-11-14, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso, depositato, il 25-11-14 presso la segreteria del COA di Milano con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense Voglia proscioglierlo dall'imputazione a lui ascritta.

L'Avv. [RICORRENTE] nel proprio ricorso sostanzialmente deduce ed eccepisce:

a) l'insussistenza del comportamento sleale e scorretto atteso che le farsi da lui riportate nei propri scritti difensivi non sono eccessive né tantomeno offensive, atteso che avevano il solo scopo di invitare il collega a verificare preventivamente la fondatezza delle affermazioni riportate nei propri scritti e riferitegli dal proprio assistito;

b) la circostanza che avendo presentato un esposto nei confronti dell'Avv. [TIZIO], per quanto lo stesso sia stato archiviato, avrebbe dovuto indurre il COA ad archiviare anche la segnalazione nei suoi confronti;

c) l'assenza di animus iniurandi, atteso che non vi era alcuna sua intenzione ad esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell'esponente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va evidenziato:

a) che la funzione precipua del Codice Deontologico Forense, sin dal suo primo testo licenziato nel 1997, è sempre stato quello di stigmatizzare e sanzionare i comportamenti illeciti posti in essere dagli iscritti e ciò a prescindere dalla specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionale, poiché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici "a forma libera" - per il quale la predeterminazione e la certezza della incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice, nella specie, quello disciplinare, opera. **(Cass. SS. UU. n. 9097/05);**

b) che con l'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico Forense a far tempo dal 15-12-14, è previsto il c.d. principio della tipicizzazione delle condotte ovvero si è introdotto il principio, prima non esistente, che le norme deontologiche devono prevedere da un lato il tipo di condotta illecita e dallo altro la sanzione applicabile;

c) che l'Art. 3, comma 3, della Legge n. 247/12 pur prevedendo una tipizzazione delle condotte sanzionabili, prevede espressamente che ciò avvenga "**per quanto possibile**";

d) che tale inciso, in uno al contenuto del comma 2° dello stesso Art. 3 della L. 247/12, non può che esser interpretato **da un lato**, come impossibilità di prevedere ed individuare specificamente ed analiticamente tutti i possibili illeciti disciplinari, e **dall'altro** che le contestazioni disciplinari di comportamenti oltremodo lesivi della funzione ed immagine dell'avvocatura così come ricompresi tra i doveri nella parte

generale del nuovo CDF, e legittimamente formulate in periodo antecedente all'introduzione dell'obbligatorietà della c.d. tipizzazione del capo di incolpazione, non possono venir meno per assenza di specifica contestazione riportata nel nuovo codice deontologico.

e) che, stante l'impossibilità di ricomprendere nel vigente CDF tutta la casistica degli illeciti disciplinari

potenzialmente riscontrabili nei comportamenti scorretti posti in essere dall'avvocato, ovvero nel caso in cui (prima dell'entrata in vigore del nuovo CDF) sia stato legittimamente contestato un comportamento illecito che non è ricompreso nelle norme contenute nei titoli II, III, IV, V, VI, del vigente CDF, ma che viola i principi generali e non derogabili del I Titolo, vanno considerate cogenti, quanto meno nel periodo di applicazione della nuova normativa ai procedimenti disciplinari in essere alla data del 14-12-15, le norme e le sanzioni previste nel I^a Titolo del vigente CDF;

f) che è potere del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo così ad una motivazione inadeguata ed incompleta, anche riesaminando le circostanze che hanno condotto il COA a ritenere l'incolpato responsabile della violazione per la quale è stato sanzionato (cfr CNF n. 162/14 e n. 116/14)

g) che il capo di incolpazione predisposto dal Consiglio dell'Ordine di Milano, ed oggetto della impugnazione che ne occupa, ricomprende, implicitamente, la violazione dei precetti contenuti negli Artt. 5-6 e 20 del Vecchio CDF;

h) che il detto capo di incolpazione, pertanto, va formalmente adeguato alla norme specifiche contenute nel nuovo Codice Deontologico Forense, entrato in vigore a far tempo 15-12-14, e relative alla condotta contestata avanti al Giudice di primo grado o similare a questa;

i) che quindi le contestazioni contenute nell'originario capo di incolpazione, saranno nel prosieguo, normativamente, così considerate:

I) Art. 5 (dovere di probità) ed Art. 6 (Dovere di lealtà e correttezza) del Vecchio CDF ora da intendersi quali violazioni dei precetti di cui agli Artt. 9 e 19, del nuovo CDF;

II) Art. 20 del Vecchio CDF (Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all' art. 52, del nuovo CDF.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Il primo ed il terzo motivo del ricorso, per evidente connessione, vanno trattati congiuntamente.

Con i detti motivi, relativi alla mancanza di comportamento sleale e scorretto ed all'assenza di animus iniurandi (entrambi sostanzialmente riconducibili alle violazioni del precetto di cui all'Art. 52 dell'attuale CDF, già art. 20 del vecchio Cdf) l'Avv. [RICORRENTE] lamenta che il COA territoriale ha errato nel ritenere esservi un illecito disciplinare nelle frasi ed espressioni riportate nei suoi scritti difensivi sia perché le stesse non risultano eccessive né tantomeno offensive nel relativo contesto fraseologico, sia perché le dette frasi erano una replica e risposta alle affermazioni gratuite, accusatorie ed ingiuriose del collega di controparte e sia infine perché vi è la carenza dell'elemento soggettivo atteso che non vi era alcuna intenzione di offendere, tant'è vero che il Giudice dell'AGO investito della richiesta ex Art. 89 cpc, l'aveva rigettata ritenendo le frasi riportate negli scritti difensivi legittimo esercizio del diritto di difesa.

Le doglianze non sono fondate.

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell'atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell'art. 20 del c.d. (ora art. 52 cdf), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

Dall'esame delle risultanze probatorie acquisite emerge chiaramente che l'utilizzo delle frasi e degli aggettivi da parte dell'Avv. [RICORRENTE] nelle proprie memorie non erano finalizzate ad una dialettica processuale, considerato:

- 1)** che soggetto delle frasi e degli aggettivi utilizzati è esclusivamente l'Avv. [TIZIO], e non il suo assistito
- 2)** che l'aggettivo "facilone" è solitamente riferito a persona che si comporta in modo irresponsabile e superficiale ovvero che si comporta con fare approssimativo;
- 3)** che la frase "prima di far sue le baggianate..." è riconducibile a persona che fa proprie, acriticamente sciocchezze e stupidaggini a lui riferite e facilmente individuabili come tali;
- 4)** che l'aggettivo "incauto" è solitamente riferito a persona che non sa prevedere, o non ha previsto nel caso particolare, i danni che possono derivare dal proprio agire ovvero che abbia agito con scarsa prudenza.

Con ogni evidenza gli aggettivi utilizzati in queste frasi non sono riconducibili a confutare fatti e/o documenti del giudizio ovvero a sostenere tesi difensive ed hanno il solo scopo da un lato di offendere e dileggiare il collega di controparte definito, sostanzialmente, superficiale, credulone e poco accorto professionalmente e dall'altro di denigrarlo e renderlo ridicolo agli occhi del giudice ("benché l'avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trovi un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione. La libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi quindi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti, il giudice o i terzi, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro.

Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all'onore prevale il primo, salva l'ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l'esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose (cfr, CNF. n. 74/15").

Peraltro non possono esser considerate esimenti al comportamento illecito posto in essere dal professionista né la valutazione effettuata dal Giudice ordinario in sentenza, considerato che tra giudizio disciplinare e giudizio civile non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, attesa l'autonomia tra i detti giudizi e le diverse finalità perseguite ovvero la valutazione effettuata dal Giudice Ordinario non è preclusiva dell'autonoma ed indipendente valutazione dei fatti da parte del Giudice della Deontologia (CNF. n., 59/15; CNF n. 206/13 e CNF n, 203/13), né tantomeno la c.d. provocazione o reciprocità, considerato che la stessa è espressamente esclusa sia dal canone n. 1 del vecchio Art, 20 cdf che dal 2 comma del nuovo art. 52 Cdf.

Infine si rileva che deve ritenersi implicito 'l'animus iniuriandi' nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all'indirizzo di un altro difensore in un atto difensivo (CNF. n. 64/159).

Con il secondo motivo di gravame l'Avv. [RICORRENTE] lamenta che il COA Milano avrebbe dovuto proscioglierlo dalle imputazioni a lui contestate in quanto ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. [TIZIO], e per quanto lo stesso sia stato archiviato, ciò avrebbe dovuto indurre l'Ordine territoriale ad archiviare anche la segnalazione nei suoi confronti;

Anche tale motivo di gravame è infondato e non merita accoglimento, atteso (come già detto in precedenza) che la provocazione e/o la reciprocità non possono considerarsi esimenti del comportamento deontologicamente illecito posto in essere dal professionista così come espressamente previsto dal 2° comma dell'Art. 52 cdf, già 1^a canone dell'Art. 20 vecchio cdf ("L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive - art. 52 n.cdf, già 20 cdf- , la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione" Cass. SSUU n. 11370/16)

La sentenza emessa dal COA di Milano, pertanto, non merita censura alcuna essendo, peraltro, conseguente alle risultanze probatorie acquisite in atti, valutate oculatamente, con chiarezza e coerenza di argomentazioni, sia sul piano logico e su quello giuridico – deontologico.

P.Q.M.

visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-34 n. 37;
Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso;

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2017;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 18 dicembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria